

REGOLAMENTO del 20 gennaio 2012, n. 1

Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.6
“Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”

LA GIUNTA REGIONALE

ha deliberato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;
visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;
vista la Delibera della Giunta Regionale n. 607 del 29/10/2011;
visto il Decreto Presidenziale n. 23 del 04/02/2011;
considerato che il Consiglio Regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'articolo 56 dello Statuto

EMANA

il seguente Regolamento :

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Le norme del presente regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia di semplificazione, libertà di stabilimento e tutela della concorrenza, attuano le disposizioni di cui alla legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), adempiendo altresì a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 262, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011), al fine di :
 - a) migliorare l'efficienza complessiva della rete distributiva dei carburanti;
 - b) aumentare la diffusione dei carburanti ecocompatibili;
 - c) incrementare la qualità dei servizi resi all'utenza;
 - d) favorire la snellezza, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 2006.

Art. 3

Zone territoriali omogenee

1. Ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 6 del 2006 e del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed interventi alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), il territorio comunale è ripartito nelle seguenti quattro zone territoriali omogenee:
 - a) zona 1 (zona A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale interessata da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi;
 - b) zona 2 (zone B e C di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale, parzialmente o totalmente edificata e diversa dalla zona 1, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nella quale la densità territoriale è superiore a 1,5 metri cubi per metro quadrato, nonché le parti del territorio comunale destinate a nuovi complessi insediativi e contraddistinta da un livello di urbanizzazione medio/alto;
 - c) zona 3 (zone D e F di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale destinata a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, nonché la parte del territorio destinata ad attrezzature e impianti di interesse generale;
 - d) zona 4 (zona E di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 1444 del 1968): la parte del territorio comunale destinata ad usi agricoli, esclusa quella in cui, fermo restando il carattere agricolo della stessa, il frazionamento della proprietà richiede insediamenti da considerare come una diversa zona classificata ai sensi del presente comma.
2. Ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 6 del 2006 e del presente regolamento, il territorio comunale non può essere ripartito in zone o sottozone diverse da quelle elencate nel comma 1.

Art. 4

Zonizzazioni

1. In relazione alle zone del territorio stabilite dall'articolo 3 comma 1, del presente regolamento, si indicano i seguenti criteri:
 - a) all'interno delle aree rientranti nella zona 1, di cui all'articolo 3, lettera a), comma 1 del presente regolamento, non è consentita l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, la modifica ovvero il potenziamento degli impianti esistenti, la concentrazione o il trasferimento degli impianti nell'ambito di essa. Possono essere conservati gli impianti esistenti purché non deturpino il particolare pregio storico-artistico ed ambientale della zona. Per questi ultimi sono consentiti interventi di manutenzione o di adeguamento alle vigenti normative;
 - b) in attuazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2006 e nel rispetto di quanto statuito dall'articolo 5 del presente regolamento, all'interno delle aree rientranti nelle zone 2, 3 e 4, di cui al comma 1 dell'articolo 3, è consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti, nonché le autonome attività commerciali integrative individuate dall'articolo 13.
2. Gli impianti di distribuzione carburanti non possono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali essi ricadono e comunque rispettano un rapporto di copertura non superiore al dieci per cento dell'area di pertinenza.
3. Le pensiline non incidono in alcun caso sulla superficie e sulla volumetria degli impianti, in quanto volumi tecnici.

Art. 5

Aree, indici di edificabilità, criteri e parametri per le autonome attività commerciali integrative

1. In attuazione dell'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 6 del 2006, i comuni individuano la cubatura utile necessaria alle autonome attività commerciali integrative, nell'ambito dei seguenti indici di edificabilità:
 - a) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992 (nuovo Codice della strada), su superfici utili disponibili fino a 3.000 metri quadrati, è previsto un indice minimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,30/1 metro quadrato ed in ogni caso una superficie coperta massima pari al dieci per cento;
 - b) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992, su superfici utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, è previsto un indice minimo di metri cubi 0,20/ 1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,35/1 metro quadrato, ed in ogni caso una superficie coperta massima pari al dieci per cento;
 - c) per le strade statali, regionali o provinciali, nei tratti ricadenti nei centri abitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992, si applicano gli indici fissati ai precedenti punti a) e b).
2. Nei tratti ricadenti fuori dai centri abitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 8, decreto legislativo n. 285 del 1992, e in ogni caso con una superficie coperta massima pari al 10 per cento:
 - a) su superfici utili disponibili comprese tra 3.001 e 10.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,20/ 1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,35/1 metro quadrato;
 - b) su superfici utili disponibili comprese tra 10.001 e 15.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,20/ 1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,40/1 metro quadrato;
 - c) su superfici utili disponibili comprese tra i 15.001 a 20.000 metri quadrati, da un minimo di metri cubi 0,20/1 metro quadrato ad un massimo di metri cubi 0,45/1 metro quadrato.
3. La eventuale maggiore superficie disponibile non assume rilievo al fine della determinazione della cubatura utile totale, che rimane comunque definita nell'ambito degli indici di cui al comma 1 e 2.
4. Fino all'individuazione da parte dei comuni degli indici di cubatura previsti nel presente articolo, si applicano, senza ulteriori atti di recepimento, i valori massimi stabiliti dal comma 1 e 2.

Art. 6

Accessi

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono qualificati pertinenze stradali di servizio ai sensi degli articoli 24, comma 4, decreto legislativo n. 285 del 1992 e 61 decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.
2. Per le strade regolarmente classificate in base all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, si applicano le disposizioni previste per gli accessi di cui all'articolo 22 del medesimo decreto, nonché agli articoli 44, 45, 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992.
3. In mancanza del provvedimento di classificazione di cui all'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la determinazione delle modalità esecutive degli accessi è effettuata dagli Enti proprietari delle strade, tenendo conto delle concrete caratteristiche della strada e del limite di velocità stabilito.

Art. 7

Bacini di utenza

1. Ai fini statistici e del monitoraggio effettuato annualmente dalla Regione Campania, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997 n.59), il territorio regionale è suddiviso in 16 bacini di utenza che costituiscono gli ambiti territoriali omogenei attraverso i quali la regione Campania monitora l'evoluzione del mercato dei carburanti per autotrazione al fine di perseguire l'ammodernamento della rete, lo sviluppo dei

- carburanti ecocompatibili e dei servizi all'utenza, la libertà di stabilimento e la tutela della concorrenza.
2. I bacini di utenza sopra indicati sono stati individuati secondo i seguenti parametri ;
 - a) erogato medio degli impianti calcolato su base annua;
 - b) densità media degli impianti (numero di impianti per kmq);
 - c) rapporto tra numero di impianti ed abitanti;
 - d) rapporto tra numero di veicoli circolanti ed impianti;
 - e) sistemi locali del lavoro;
 - f) presenza di attività turistiche;
 - g) presenza di attrattori commerciali,
 - h) altitudine media del comune.
 3. La composizione dei singoli bacini di utenza è riportata nell'allegato A al presente regolamento.

Art.8

Aree carenti di servizio territorialmente svantaggiate

1. Si definiscono aree carenti di servizio e territorialmente svantaggiate, le aree dei comuni inclusi nei bacini montani n. 14, 15 e 16 di cui all'allegato A al presente regolamento, definite in conformità agli strumenti urbanistici locali come Zona E montana. In tali aree è possibile installare particolari tipologie di impianti e prevedere specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta.

Art. 9

Nuovi impianti di distribuzione carburanti

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti è autorizzata dal comune competente per territorio. Essa è consentita nel rispetto delle specifiche normative statali e regionali vigenti in materia ed è subordinata al rispetto delle seguenti norme:
 - a) disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
 - b) prescrizioni fiscali;
 - c) prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;
 - d) disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;
 - e) previsioni in materia di sicurezza antincendio;
 - f) versamento da parte del richiedente, ai sensi dell'articolo 1, comma 262 della legge regionale n.4 del 2011, del contributo ambientale pari ad euro 750,00 in favore della Regione Campania, secondo le modalità che saranno definite con successivo provvedimento del responsabile del competente ufficio regionale.
2. In conformità a quanto sancito dall'articolo 83 bis del decreto-legge n.112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica, e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 1, comma 262, della legge regionale n.4 del 2011 e dall'articolo 9, comma 7 della legge n. 6 del 2006, e al fine di favorire la diffusione dei carburanti ecocompatibili, i nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono dotati almeno di:
 - a) benzine, gasoli e almeno uno fra gpl, metano e idrogeno;
 - b) dispositivi di self-service pre-pagamento o post-pagamento;
 - c) almeno due colonnine multi dispenser a doppia erogazione e una di metano o gpl o idrogeno a doppia erogazione, quando separate;
 - d) locale per ricovero gestore con annesso servizio igienico, di dimensioni complessive non inferiori a metri quadri 25;
 - e) servizi igienico-sanitari per l'utenza, anche per chi versa in condizioni di disabilità;
 - f) idonee pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
 - g) superficie utile ad assicurare che il rifornimento dell'impianto avvenga totalmente all'interno dell'area del punto vendita, senza che vi siano interferenze con la sede stradale;
 - h) impianto di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza.
3. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto e uniforme funzionamento della rete distributiva, si fa applicazione di quanto previsto dall'articolo 28, commi 5, 6

e 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

Art. 10 Localizzazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 32 del 1998, la localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale in tutte le zone e sottozone individuate dagli strumenti urbanistici comunali non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali di cui alla lettera a), comma1, articolo 3 del presente regolamento.
2. E' consentita la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti anche all'interno delle fasce di rispetto stradali individuate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada), esclusivamente nel caso in cui la localizzazione del nuovo impianto interessi un'area sita fuori del perimetro dei centri abitati a condizione che non ricadano in ambiti di tutela ambientale e paesaggistica, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e sicurezza sul lavoro.

Art. 11 Norme tecniche

1. Per i nuovi impianti, le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto, ivi compreso l'impianto di lavaggio, devono essere ubicati ad una distanza minima di metri cinque dal ciglio stradale e dai confini, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.
2. All'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e campers.
3. I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di metri cinque dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'oggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.
4. Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.

Art. 12 Norme generali e procedurali

1. La Regione, con successivo provvedimento elenca la documentazione necessaria da esibire a corredo della istanza di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti di distribuzione carburanti.
2. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, lett. h) della legge regionale n. 6 del 2006, la domanda è presentata al comune competente attraverso lo sportello unico delle attività produttive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010 e ne segue le procedure, in quanto compatibili con le norme della legge regionale n. 6 del 2006 e del presente regolamento.
3. In attuazione degli articoli 7, comma 1 lettera h) e 9, comma 4, della legge regionale n.6 del 2006, è fatto obbligo al responsabile del procedimento indicare analiticamente la documentazione da integrare o regolarizzare. Successivamente alla integrazione o regolarizzazione, nel pieno rispetto di quanto richiesto dal responsabile del procedimento, è fatto divieto di formulare ulteriori richieste istruttorie se non per ragioni, fatti e circostanze sopravvenute.

Art. 13 Attività complementari e servizi integrativi

1. Ai sensi delle leggi 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), e 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), e di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 2006, i nuovi impianti e gli impianti esistenti, anche in deroga alle norme di settore, possono essere dotati di autonomi servizi per l'auto e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista,

lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico.

2. Ai sensi all'articolo 28, comma 8 lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione carburanti, in tali impianti è sempre consentito l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287 del 1991; l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, nonché l'esercizio della vendita di pastigliacci.

Art. 14

Smantellamento e rimozione

1. Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, è richiesta l'autorizzazione edilizia allo smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento ed alla rimozione prevede:
 - a) la cessazione delle attività complementari dell'impianto;
 - b) il ripristino dell'area nella situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
 - c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
 - d) la eventuale bonifica del suolo, se necessaria, con presentazione di idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo.

Art. 15

Impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato e per natanti

1. I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato hanno le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna con doppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione dei vapori).
2. Tale norma si applica per i nuovi impianti e per la sostituzione di serbatoi esistenti.
3. Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimento, versamenti di idrocarburi).

Art. 16

Impianto per natanti

1. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono autorizzati alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato.

Art. 17

Orario degli impianti di distribuzione carburanti

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell'orario minimo settimanale di apertura di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato fino a sessantatre ore settimanali, ferma restando la necessità di garantire l'apertura obbligatoria dell'impianto dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, e di articolare l'orario di servizio antimeridiano dalle ore 7,00 alle ore 13,30 e quello pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 20,00.
2. Dopo quattro anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, la Regione convoca la commissione consultiva carburanti, di cui all'articolo 4 della legge regionale n.6 del 2006, al fine di valutare le condizioni per un eventuale incremento delle sessantatre ore settimanali previste al comma 1, fino a un massimo del cinquanta per cento del suddetto orario minimo settimanale, ai sensi del decreto-legge 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008.
3. Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal comune. L'orario prescelto resta valido fino a diversa comunicazione del gestore. L'intervallo intercorrente tra una comunicazione e l'altra non può essere inferiore a dodici mesi.

4. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22,00 fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera previa autorizzazione rilasciata dai comuni. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico privilegiando gli impianti che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi ed alle persone nonché condizioni di sicurezza degli operatori addetti al servizio. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 18 Turni

1. I comuni, ove siano presenti almeno quattro impianti di distribuzione carburanti, assicurano, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, l'apertura del venticinque per cento degli impianti con l'osservanza dell'orario feriale. Qualora nel comune siano funzionanti non più di tre impianti, a richiesta del titolare dell'autorizzazione e del gestore, la suddetta percentuale può essere elevata al trentatre per cento o al cinquanta per cento nel caso siano funzionanti solo due impianti. Tali percentuali possono essere garantite anche con il self-service pre-pagamento.
2. Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali sospendono la loro attività nella giornata di lunedì o, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.
3. I comuni ove siano presenti almeno quattro impianti di distribuzione carburanti assicurano, nel pomeriggio di mercoledì o in un altro giorno della settimana, l'apertura del venticinque per cento degli impianti. Qualora nel comune siano funzionanti non più di tre impianti, a richiesta del titolare dell'autorizzazione e del gestore, la suddetta percentuale può essere elevata al trentatre per cento o al cinquanta per cento nel caso siano funzionanti solo due impianti.
4. Per gli impianti che effettuano i turni di cui al comma 3 non è prevista la sospensione dell'attività a titolo di recupero.
5. Nella determinazione dei turni di riposo, i comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione in maniera omogenea e delle richieste avanzate dai titolari dell'autorizzazione e dei gestori.

Art. 19 Ferie

1. La chiusura per ferie degli impianti di distribuzione carburanti è autorizzata dai comuni sulla base di un piano di turnazione che garantisca l'apertura di almeno il venticinque per cento degli impianti. Nei comuni ove funzionano due o tre impianti deve comunque essere garantita l'apertura di un impianto.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i comuni, sulla base delle domande presentate dai gestori, emanano un calendario di sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare.

Art. 20 Pareri

1. I provvedimenti di cui agli articoli 17, 18 e 19 sono adottati dai comuni previo parere obbligatorio delle associazioni di categoria dei titolari e dei gestori di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n.6 del 2006.
2. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta senza che le associazioni si siano pronunciate, il parere si intende acquisito in senso favorevole.
3. I comuni di cui al comma 1 assicurano la divulgazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti, nonché delle turnazioni, facendo esporre dai titolari di autorizzazione e dai gestori interessati, nei predetti impianti, appositi cartelli indicatori riportanti gli estremi dei provvedimenti comunali in vigore.

Art. 21 Deroghe

1. I comuni, in accordo con i gestori, possono derogare la disciplina di cui agli articoli 17, 18 e 19 ove vi siano esigenze legate a eventi di particolare interesse o in caso di eventuali imprevisti che ostacolino il consueto funzionamento dell'impianto, ovvero ancora per esigenze di carattere stagionale.
2. Gli impianti di metano e di gpl sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché siano realizzate opportune delimitazioni atte a separare temporaneamente le attrezzature di erogazione dei diversi prodotti.
3. I comuni, previo parere obbligatorio delle associazioni di categoria dei gestori e dei titolari di autorizzazione, possono autorizzare l'inosservanza dei turni festivi domenicali previsti nel presente regolamento, per gli impianti siti nelle aree del territorio comunale che hanno subito una ristrutturazione industriale e commerciale.

Art. 22 Impianti autostradali: nuove concessioni – potenziamenti

1. Le domande per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti autostradali di carburante nonché quelle per il rilascio di autorizzazioni al potenziamento di impianti autostradali già esistenti, sono presentate alla struttura regionale competente, corredate del preventivo assenso all'installazione dell'impianto da parte dell'ANAS o della società titolare della concessione autostradale, nonché dei pareri dei vigili del fuoco, in merito alla sicurezza dell'impianto, dell'agenzia delle dogane, in merito agli aspetti tecnico fiscali e della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici qualora l'impianto sia situato in località sottoposta a vincolo ai sensi delle vigenti leggi in materia.
2. Alle domande per nuove concessioni sono allegati i documenti da individuare con successivo provvedimento amministrativo, nonché la documentazione o autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).

Art. 23 Commissioni di collaudo impianti stradali e autostradali

1. In attuazione di quanto stabilito agli articoli 15 e 23 della legge regionale n.6 del 2006, ai singoli componenti e al segretario delle commissioni di collaudo per gli impianti stradali e autostradali spetta un rimborso spese forfettariamente pari a 250,00 euro, a carico del titolare dell'autorizzazione o concessione.

Art. 24 Modalità pagamento sanzioni

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale n. 6 del 2006, il pagamento delle somme spettanti alla regione Campania derivanti dalla irrogazione delle sanzioni di cui al comma 7 della legge regionale n.6 del 2006, deve essere effettuato con un versamento alla Regione Campania – Servizio Tesoreria Napoli – sul c/c n. 2196518, specificandone la causale.
2. Spetta ad ogni singola amministrazione comunale stabilire le modalità per il pagamento delle somme ad esse spettanti, derivanti dalla irrogazione delle sanzioni dell'articolo 28, comma 6 della legge regionale n. 6 del 2006.

Art. 25

Indirizzi ai comuni per la chiusura di impianti incompatibili

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011 e in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001, al fine di razionalizzare l'offerta dei carburanti sono individuate e definite le seguenti fattispecie di incompatibilità assolute e relative fra impianto e territorio:
 - a) centri abitati:
 - 1) impianti situati in zone pedonali o a traffico limitato in modo permanente;
 - 2) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
 - b) fuori dai centri abitati:
 - 1) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
 - 2) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
 - 3) impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
 - 4) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti (sempreché in regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali (corsi d'acqua ecc.).
2. Le fattispecie di incompatibilità assolute sono quelle di cui alla lettera a) punto 1 e lettera b) punti 1 e 2. Gli impianti di distribuzione carburanti ricadenti nelle fattispecie di incompatibilità assolute sono dichiarati dalle amministrazioni comunali, in seguito a verifica, incompatibili e soggetti a provvedimento comunale di chiusura.
3. Le fattispecie di incompatibilità relative sono quelle di cui alla lettera a), punto 2) e lettera b), punti 3) e 4). Tenendo conto delle esigenze del servizio e della necessità di certezza da parte degli operatori, le fattispecie di incompatibilità relative possono essere oggetto da parte delle amministrazioni comunali, di interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti ricadenti nelle suddette incompatibilità.
4. Con successivo provvedimento la Regione Campania definisce i criteri sulla base dei quali le Amministrazioni comunali ordinano gli interventi da effettuare sugli impianti ricadenti nelle sopra elencate tipologie di incompatibilità relativa, per eliminarle laddove possibile, in considerazione delle diverse realtà territoriali e di eventuali situazioni sopravvenute che hanno determinato tali incompatibilità. Nei casi in cui i suddetti interventi di adeguamento e di eliminazione delle incompatibilità relative, non siano possibili, gli impianti sono sottoposti a provvedimento comunale di chiusura.
5. Gli esiti delle verifiche e delle eventuali relative chiusure di impianti, sono comunicati alla Regione ed al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 26

Norme transitorie

1. Per le autorizzazioni già rilasciate e per gli atti endoprocedimentali già conclusi, si applica la normativa previgente.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i comuni, previa informativa effettuata alla struttura regionale competente, verificano che gli impianti a uso privato siti sul proprio territorio rispettino le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 6 del 2006 e applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 della stessa legge in caso di violazione delle suddette disposizioni. I comuni comunicano alla regione gli esiti delle suddette verifiche.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

Caldoro



Giunta Regionale Campania
Area Generale Coordinamento

Settore 04 Regolazione dei Mercati

Servizio 04

*Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di
Distribuzione Carburanti*

ALLEGATO A

Art. 7 del Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006 n.6 “norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo carburanti”.

DEFINIZIONE BACINI D’UTENZA

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale n.6 del 2006, a garanzia di una equilibrata ed efficace presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale, sono individuati i seguenti bacini di utenza regionali composti da insiemi di comuni, anche fra loro non contigui :

- a) BACINO 1 METROPOLITANO : città di Napoli;
- b) BACINO 2 TURISTICO : penisola Sorrentina;
- c) BACINO 3 TURISTICO : cilento e golfo di Policastro;
- d) BACINO 4 URBANO : provincia di Napoli;
- e) BACINO 5 URBANO : Caserta;
- f) BACINO 6 URBANO : Benevento;
- g) BACINO 7 URBANO : Avellino;
- h) BACINO 8 URBANO : Salerno;
- i) BACINO 9 RURALE : Casertano;
- l) BACINO 10 RURALE : Irpinia;
- m) BACINO 11 RURALE : Alto Sele;
- n) BACINO 12 RURALE : Valle di Diano;
- o) BACINO 13 RURALE : Valle del Sele;
- p) BACINO 14 MONTANO : Matese;
- q) BACINO 15 MONTANO : Alta Irpinia;
- r) BACINO 16 MONTANO : Alburni.



Giunta Regionale Campania
Area Generale Coordinamento

Settore 04 Regolazione dei Mercati

Servizio 04

Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di
Distribuzione Carburanti

ALLEGATO A

Elenchi Elaborati Grafici

Elaborati Grafici	Area Geografica	Denominazione	n° Comuni	Classificazione
Tav. 1	Campania	Carico Rete Stradale	551	
Tav. 2	Campania	Carico Rete Stradale	551	
Tav. 3	Bacino 1	Napoli	1	Metropolitano
Tav. 4	Bacino 2	Penisola Sorrentino Amalfitano	34	Turistico
Tav. 5	Bacino 3	Cilento e Golfo di Policastro	35	Turistico
Tav. 6	Bacino 4	Provincia di Napoli	102	Urbano
Tav. 7	Bacino 5	Caserta	34	Urbano
Tav. 8	Bacino 6	Benevento	35	Urbano
Tav. 9	Bacino 7	Avellino	38	Urbano
Tav. 10	Bacino 8	Salerno	27	Urbano
Tav. 11	Bacino 9	Casertano	49	Rurale
Tav. 12	Bacino 10	Irpinia	24	Rurale
Tav. 13	Bacino 11	Alto Sele	14	Rurale
Tav. 14	Bacino 12	Vallo di Diano	35	Rurale
Tav. 15	Bacino 13	Valle del Sele	17	Rurale
Tav. 16	Bacino 14	Matese	49	Montano
Tav. 17	Bacino 15	Alta Irpinia	32	Montano
Tav. 18	Bacino 16	Alburni	25	Montano

FONTE: Elaborazione Dati Anno 2010 – Servizio 04 “Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di Distribuzione Carburanti”



Giunta Regionale Campania

Area Generale Coordinamento

Settore 04 Regolazione dei Mercati

Servizio 04


Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di
Distribuzione Carburanti

Piano di razionalizzazione della Rete di Distribuzione dei Carburanti


ISTOGRAMMA



FONTE: Elaborazione Dati Anno 2010 - Servizio 04 * Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di Distribuzione Carburanti*




FONTE: Elaborazione Dati Anno 2010 - Servizio 04 - Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di Distribuzione Carburanti - TAV. n°1 "Carico della rete stradale"



FONTE: Elaborazione Dati Anno 2010 - Servizio 04 - Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di Distribuzione Carburanti - TAV. n°2 "Carico della rete stradale"

Elenco Comuni Bacino n° 1

NAPOLI



Giunta Regionale Campania
Area Generale Coordinamento
Settore 04 Regolazione dei Mercati
Servizio 04
*Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di
Distribuzione Carburanti*

BACINO 1



NAPOLI


LEGENDA:

-  Sistema locale del lavoro
(numero identificativo)
-  Confine del Sistema locale
-  Confini comunali
-  Perimetrazione del bacino

Classificazione:
METROPOLITANA

Elenco Comuni Bacino n°2

AGEROLA
ANACAPRI
BARANO d'ISCHIA
CAPRI
CASAMICCIOLA TERME
CASOLA di NAPOLI
CASTELLAMMARE di STABIA
FORIO
GRAGNANO
ISCHIA
LACCO AMENO
LETTERE
MASSA LUBRENSE
META
PIANO di SORRENTO
PIMONTE
PROCIDA
SANTA MARIA LA CARITA'
SANT'AGNELLO
SANT'ANTONIO ABATE
SERRARA FONTANA
SORRENTO
VICO EQUENSE
AMALFI
ATRANI
CONCA dei MARINI
FURORE
MAIORI
MINORI
POSITANO
PRAIANO
RAVELLO
SCALA
TRAMONTI



Giunta Regionale Campania
Area Generale Coordinamento
Settore 04 Regolazione dei Mercati
Servizio 04
Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di
Distribuzione Carburanti

BACINO 2



PENISOLA SORRENTINO AMALFITANA


LEGENDA:

-  Sistema locale del lavoro (numero identificativo)
-  Confine del Sistema locale
-  Confini comunali
-  Perimetrazione del bacino

Classificazione:
TURISTICO

Elenco Comuni Bacino n°3

AGROPOLI
ASCEA
CAMEROTA
CANNALONGA
CASAL VELINO
CASTELNUOVO CILENTO
CELLE di BULGHERIA
CENTOLA
CERASO
CICERALE
CUCCARO VETERE
GIOI
GIUNGANO
LAUREANA CILENTO
LUSTRA
MOIO della CIVITELLA
MONTECORICE
NOVI VELIA
OGLIASTRO CILENTO
OMIGNANO
ORRIA
PERDIFUMO
PERITO
PISCIOTTA
POLLICA
PRIGNANO CILENTO
RUTINO
SALENTO
SAN MAURO CILENTO
SANTA MARIA di
CASTELLABATE
SERRAMEZZANA
SESSA CILENTO
STELLA CILENTO
TORCHIARA
VALLO della LUCANIA



Giunta Regionale Campania
Area Generale Coordinamento

Settore 04 Regolazione dei Mercati
Servizio 04

Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di
Distribuzione Carburanti

BACINO 3



CILENTO E GOLFO DI POLICASTRO


LEGENDA:

-  Sistema locale del lavoro (numero identificativo)
-  Confine del Sistema locale
-  Confini comunali
-  Perimetrazione del bacino

Classificazione :
TURISTICO

Elenco Comuni Bacino n°4

AVELLA
BAIANO
DOMICELLA
LAURO
MARZANO di NOLA
MOSCHIANO
PAGO del VALLO di LAURO
QUINDICI
SIRIGNANO
SPERONE
TAURANO
AVERSA
CANCELLO ed ARNONE
CARINARO
CASAL di PRINCIPE
CASAL UCE
CASAPESENNA
CASTEL VOLTURNO
CESA
FRIGNANO
GRICIGNANO di AVERSA
LIVERI
LUSCIANO
MONDRAGONE
ORTA di ATELLA
PARETE
SAN CIPRIANO d'AVERSA
SAN MARCELLINO
SANT'ARPINO
SUCCIVO
TEVEROLA
TRENTOLA
VILLA di BRIANO
VILLA LITERNO
ACERRA
AFRAGOLA
ARZANO
BACOLI
BOSCOREALE
BOSCOTRECASE
BRUSCIANO
CAIVANO
CALVIZZANO
CAMPOSANO
CARBONARA di NOLA
CARDITO
CASALNUOVO di NAPOLI
CASAMARCIANO
CASANDRINO
CASAVATORE
CASORIA
CASTELLO di CISTERNA
CERCOLA



CICCIANO	OTTAVIANO	SANT'ANASTASIA
CIMITILE	PALMA CAMPANIA	SANT'ANTIMO
COMIZIANO	POGGIOMARINO	SAVIANO
CRISPANO	POLLENA TROCCHIA	SCSIANO
ERCOLANO	POMIGLIANO d'ARCO	SOMMA VESUVIANA
FRATTAMAGGIORE	POMPEI	STRIANO
FRATTAMINORE	PORTICI	TERZIGNO
GIUGLIANO in CAMPANIA	POZZUOLI	TORRE ANNUNZIATA
GRUMO NEVANO	QUALIANO	TORRE del GRECO
MARANO di NAPOLI	QUARTO	TRECASE
MARIGLIANELLA	ROCCARAINOLA	TUFINO
MARIGLIANO	SAN GENNARO VESUVIANO	VILLARICCA
MASSA di SOMMA	SAN GIORGIO a CREMANO	VISCIANO
MELITO di NAPOLI	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	VOLLA
MONTE di PROCIDA	SAN PAOLO BELSITO	SCAFATI
MUGNANO di NAPOLI	SAN SEBASTIANO al VESUVIO	
NOLA	SAN VITALIANO	



Giunta Regionale Campania
Area Generale Coordinamento
Settore 04 Regolazione dei Mercati
Servizio 04
Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di
Distribuzione Carburanti

BACINO 4



PROVINCIA DI NAPOLI


LEGENDA:

- Sistema locale del lavoro (numero identificativo)
- Confine del Sistema locale
- Confini comunali
- Perimetrazione del bacino

Classificazione:
URBANO

Elenco Comuni Bacino n°5

ARIENZO
BELLONA
CAMIGLIANO
CAPODRISE
CAPUA
CASAGIOVE
CASAPULLA
CASERTA
CASTEL di SASSO
CASTEL MORRONE
CERVINO
CURTI
FORMICOLA
GIANO VETUSTO
GRAZZANISE
MACERATA CAMPANIA
MADDALONI
MARCIANISE
PASTORANO
PIGNATARO MAGGIORE
PONTELATONE
PORTICO di CASERTA
RECALE
SAN FELICE a CANCELLO
SAN MARCO EVANGELISTA
SAN NICOLA LA STRADA
SAN PRISCO
SAN TAMMARO
SANTA MARIA a VICO
SANTA MARIA CAPUA VETERE
SANTA MARIA LA FOSSA
VALLE di MADDALONI
VITULAZIO
LIVERI



Giunta Regionale Campania
Area Generale Coordinamento
Settore 04 Regolazione dei Mercati
Servizio 04

Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di
Distribuzione Carburanti

BACINO 5



CASERTA


LEGENDA:

-  Sistema locale del lavoro
(numero identificativo)
-  Confine del Sistema locale
-  Confini comunali
-  Perimetrazione del bacino


Classificazione:
URBANO

Elenco Comuni Bacino n°6

- CERVINARA
- CHIANCHE
- PETRURO IRPINO
- PIETRASTORNINA
- ROCCABASCERANA
- ROTONDI
- SAN MARTINO VALLE CAUDINA
- AIROLA
- APOLLOSA
- ARPAIA
- ARPAISE
- BENEVENTO
- BONEA
- BUCCIANO
- BUONALBERGO
- CALVI
- CASALDUNI
- CASTELPOTO
- CEPPALONI
- FOGLIANISE
- FORCHIA
- MOIANO
- MONTESARCHIO
- PADULI
- PANNARANO
- PAOLISI
- PAUPISI
- PONTE
- SAN GIORGIO del SANNIO
- SAN LEUCIO del SANNIO
- SAN MARTINO SANNITA
- SAN NAZZARO
- SAN NICOLA MANFREDI
- SANT'ANGELO a CUPOLO
- TORRECUSO



Giunta Regionale Campania
Area Generale Coordinamento
Settore 04 Regolazione dei Mercati
Servizio 04
Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di
Distribuzione Carburanti



LEGENDA:


-  N. Sistema locale del lavoro (numero identificativo)
-  Confine del Sistema locale
-  Confini comunali
-  Perimetrazione del bacino

Classificazione:
URBANO

FONTE: Elaborazione Dati Anno 2010 - Servizio 04 - Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di Distribuzione Carburanti - TAV. n°8 Bacino n°6 " BENEVENTO "

Elenco Comuni Bacino n°7

AIELLO del SABATO
 ALTAVILLA IRPINA
 ATRIPALDA
 AVELLINO
 CANDIDA
 CAPRIGLIA IRPINA
 CASTELVETERE sul CALORE
 CESINALI
 CHIUSANO di SAN DOMENICO
 CONTRADA
 FORINO
 GROTTOLELLA
 LAPIO
 MANOCALZATI
 MERCOGLIANO
 MONTEFALCIONE
 MONTEFREDANE
 MONTORO INFERIORE
 MONTORO SUPERIORE
 MUGNANO del CARDINALE
 OSPEDALETTO d'ALPINOLO
 PAROLISE
 PRATA di PRINCIPATO ULTRA
 PRATOLA SERRA
 QUADRELLE
 SALZA IRPINA
 SAN MICHELE di SERINO
 SAN POTITO ULTRA
 SANTA LUCIA di SERINO
 SANT'ANGELO a SCALA
 SANTO STEFANO del SOLE
 SERINO
 SOLOFRA
 SORBO SERPICO
 SUMMONTE
 TUFO
 VOLTURARA IRPINIA



Giunta Regionale Campania
Area Generale Coordinamento

Settore 04 Regolazione dei Mercati

Servizio 04

Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di Distribuzione Carburanti

BACINO 7




LEGENDA:

-  Sistema locale del lavoro (numero identificativo)
-  Confine del Sistema locale
-  Confini comunali
-  Perimetrazione del bacino

Classificazione:
URBANO

Elenco Comuni Bacino n°8

ANGRI
BARONISSI
BRACIGLIANO
CALVANICO
CASTEL SAN GIORGIO
CASTIGLIONE del GENOVESI
CAVA de' TIRRENI
CETARA
CORBARA
FISCIANO
GIFFONI SEI CASALI
GIFFONI VALLE PIANA
MERCATO SAN SEVERINO
NOCERA INFERIORE
NOCERA SUPERIORE
PAGANI
PELLEZZANO
ROCCAPIEMONTE
SALERNO
SAN CIPRIANO PICENTINO
SAN MANGO PIEMONTE
SAN MARZANO sul SARNO
SAN VALENTINO TORIO
SANT'EGIDIO del MONTE ALBINO
SARNO
SIANO
VIETRI sul MARE



Giunta Regionale Campania
Area Generale Coordinamento

Settore 04 Regolazione dei Mercati

Servizio 04

Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di
Distribuzione Carburanti

BACINO 8



SALERNO


LEGENDA:

-  Sistema locale del lavoro (numero identificativo)
-  Confine del Sistema locale
-  Confini comunali
-  Perimetrazione del bacino

Classificazione:
URBANO

Elenco Comuni Bacino n°9

- AMOROSI
- CASTELVENERE
- FAICCHIO
- MELIZZANO
- PUGLIANELLO
- SAN SALVATORE TELESINO
- SOLOPACA
- TELESE
- AILANO
- ALIFE
- ALVIGNANO
- BAIA e LATINA
- CAIANIELLO
- CAIAZZO
- CALVI RISORTA
- CARINOLA
- CASTEL CAMPAGNANO
- CASTELLO del MATESE
- CELLOLE
- CONCA della CAMPANIA
- DRAGONI
- FALCIANO del MASSICO
- FRANCOLISE
- GALLUCCIO
- GIOIA SANNITICA
- MARZANO APPIO
- MIGNANO MONTE LUNGO
- PIANA di MONTE VERNA
- PIEDIMONTE MATESE
- PIETRAMELARA
- PIETRAVAIRANO
- PRATA SANNITA
- PRATELLA
- PRESENZANO
- RAVISCANINA
- RIARDO
- ROCCAMONFINA
- ROCCAROMANA
- ROCCHETTA e CROCE
- RUVIANO
- SAN GREGORIO MATESE
- VALLE AGRICOLA



- SAN POTITO SANNITICO
- SANT'ANGELO d'ALIFE
- SESSA AURUNCA
- SPARANISE
- TEANO
- TORA e PICCILLI
- VAIRANO PATENORA



Giunta Regionale Campania
Area Generale Coordinamento

Settore 04 Regolazione dei Mercati
Servizio 04
Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di Distribuzione Carburanti

BACINO 9



CASERTANO

LEGENDA:


- N. Sistema locale del lavoro (numero identificativo)
- Confine del Sistema locale
- Confini comunali
- Perimetrazione del bacino

Classificazione:
RURALE

FONTE: Elaborazione Dati Anno 2010 - Servizio 04 - Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di Distribuzione Carburanti - TAV. n°11 Bacino n°9 "CASERTANO"

Elenco Comuni Bacino n°11


BAGNOLI IRPINO
LIONI
MONTELLA
MONTEMARANO
NUSCO
SENERCHIA
TEORA
CASTELNUOVO di CONZA
COLLIANO
CONTURSI TERME
LAVIANO
OLIVETO CITRA
SANTOMENNA
VALVA



Giunta Regionale Campania
Area Generale Coordinamento

Settore 04 Regolazione dei Mercati
Servizio 04
Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di
Distribuzione Carburanti

BACINO 11



ALTO SELE


LEGENDA:

-  N. Sistema locale del lavoro (numero identificativo)
-  Confine del Sistema locale
-  Confini comunali
-  Perimetrazione del bacino

Classificazione:
RURALE

Elenco Comuni Bacino n°12

ATENA LUCANA
 AULETTA
 BUCCINO
 BUONABITACOLO
 CAGGIANO
 CASALBUONO
 CASALETTO SPARTANO
 CASELLE in PITTARI
 ISPANI
 MONTE SAN GIACOMO
 MONTESANO sulla MARCELLANA
 MORIGERATI
 PADULA
 PERTOSA
 PETINA
 POLLA
 RICIGLIANO
 ROCCAGLIORIOSA
 ROMAGNANO al MONTE
 SALA CONSILINA
 SALVITELLE
 SAN GIOVANNI a PIRO
 SAN GREGORIO MAGNO
 SAN PIETRO al TANAGRO
 SAN RUFO
 SANTA MARINA
 SANT'ARSENIO
 SANZA
 SAPRI
 SASSANO
 TEGGIANO
 TORRACA
 TORRE ORSAIA
 TORTORELLA
 VIBONATI



Giunta Regionale Campania
Area Generale Coordinamento

Settore 04 Regolazione dei Mercati
Servizio 04

Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di
Distribuzione Carburanti

BACINO 12



VALLO DI DIANO


LEGENDA:

- Sistema locale del lavoro (numero identificativo)
- Confine del Sistema locale
- Confini comunali
- Perimetrazione del bacino

Classificazione:
RURALE

Elenco Comuni Bacino n°13

ACERNO
ALBANELLA
ALTAVILLA SILENTINA
BATTIPAGLIA
BELLIZZI
CAMPAGNA
CAPACCIO
EBOLI
MAGLIANO VETERE
MONTECORVINO PUGLIANO
MONTECORVINO ROVELLA
MONTEFORTE CILENTO
OLEVANO sul TUSCIANO
PONTECAGNANO FAIANO
ROCCADASPIDE
SERRE
TRENTINARA



Giunta Regionale Campania
Area Generale Coordinamento

Settore 04 Regolazione dei Mercati

Servizio 04

Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di
Distribuzione Carburanti

BACINO 13



VALLE DEL SELE


LEGENDA:

-  Sistema locale del lavoro
(numero identificativo)
-  Confine del Sistema locale
-  Confini comunali
-  Perimetrazione del bacino

Classificazione:
RURALE

Elenco Comuni Bacino n°14

- CASALBORE
- MONTECALVO IRPINO
- BASELICE
- CAMPOLATTARO
- CAMPOLI del MONTE TABURNO
- CASTELFRANCO in MISCANO
- CASTELPAGANO
- CASTELVETERE in VAL FORTORE
- CAUTANO
- CERRETO SANNITA
- CIRCELLO
- COLLE SANNITA
- CUSANO MUTRI
- DUGENTA
- DURAZZANO
- FOIANO di VAL FORTORE
- FRAGNETO L'ABATE
- FRAGNETO MONFORTE
- FRASSO TELESINO
- GINESTRA degli SCHIAVONI
- GUARDIA SANFRAMONDI
- LIMATOLA
- MOLINARA
- MONTEFALCONE di VAL FORTORE
- MORCONE
- PAGO VEIANO
- PESCO SANNITA
- PIETRAROJA
- PIETRELCINA
- PONTELANDOLFO
- REINO
- SAN BARTOLOMEO in GALDO
- SAN GIORGIO LA MOLARA




- | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------|
| SAN LORENZELLO | SANT'AGATA dei GOTI | CIORLANO |
| SAN LORENZO MAGGIORE | SASSINORO | FONTEGRECA |
| SAN LUPO | TOCCO CAUDIO | GALLO |
| SAN MARCO dei CAVOTI | VITULANO | LETINO |
| SANTA CROCE del SANNIO | CAPRIATI al VOLTURNO | ROCCA d'EVANDRO |
| | | SAN PIETRO INFINE |



Giunta Regionale Campania
Area Generale Coordinamento
Settore 04 Regolazione dei Mercati
Servizio 04
Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di Distribuzione Carburanti

BACINO 14



MATESE

LEGENDA:


- N. Sistema locale del lavoro (numero identificativo)
- Confine del Sistema locale
- Confini comunali
- Perimetrazione del bacino

Classificazione:
MONTANO

FONTE: Elaborazione Dati - Anno 2010 - Servizio 04 - Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di Distribuzione Carburanti - TAV. n°16 Bacino n°14 "MATESE"

Elenco Comuni Bacino n°15


- ANDRETTA
- AQUILONIA
- BISACCIA
- CAIRANO
- CALITRI
- CARIFE
- CASTEL BARONIA
- CONZA della CAMPANIA
- FONTANAROSA
- FRIGENTO
- GESUALDO
- GUARDIA LOMBARDI
- LACEDONIA
- LUOGOSANO
- MONTEVERDE
- MORRA DE SANCTIS
- PATERNOPOLI
- ROCCA SAN FELICE
- SAN MANGO sul CALORE
- SAN NICOLA BARONIA
- SAN SOSSIO BARONIA
- SANT'ANDREA di CONZA
- SANT'ANGELO all'ESCA
- SANT'ANGELO dei LOMBARDI
- SCAMPITELLA
- STURNO
- TAURASI
- TORELLA dei LOMBARDI
- TREVICO
- VALLATA
- VALLESACCARDA
- VILLAMAINA



Giunta Regionale Campania
Area Generale Coordinamento

Settore 04 Regolazione dei Mercati
Servizio 04
Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di
Distribuzione Carburanti

BACINO 15



ALTA IRPINIA


LEGENDA:

-  Sistema locale del lavoro (numero identificativo)
-  Confine del Sistema locale
-  Confini comunali
-  Perimetrazione del bacino

Classificazione:
MONTANO

Elenco Comuni Bacino n°15

ALFANO
AQUARA
BELLOSQUARDO
CAMPORA
CASTEL SAN LORENZO
CASTELCIVITA
CONTRONE
CORLETO MONFORTE
FELITTO
FUTANI
LAURINO
LAURITO
MONTANO ANTILIA
OTTATI
PALOMONTE
PIAGGINE
POSTIGLIONE
ROFRANO
ROSCIGNO
SACCO
SAN MAURO LA BRUCA
SANT'ANGELO a FASANELLA
SICIGNANO degli ALBURNI
STIO
VALLE dell' ANGELO



Giunta Regionale Campania
Area Generale Coordinamento

Settore 04 Regolazione dei Mercati

Servizio 04

Impianti di Lavorazione e Stoccaggio di Oli Minerali Impianti di Distribuzione Carburanti

BACINO 16



ALBURNI

LEGENDA:

-  N. Sistema locale del lavoro (numero identificativo)
-  Confine del Sistema locale
-  Confini comunali
-  Perimetrazione del bacino

Classificazione:
MONTANO

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all’art. 1

Comma 1.

Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 4 : “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011–2013 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2011).”

Articolo 1, comma 262: “262.In attuazione di quanto disposto dall'articolo 83-bis, commi 18 e 21 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 (Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone un regolamento avente ad oggetto il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo i criteri sanciti dalla legge 133/2008, subordinando il rilascio di autorizzazione per installazione ed esercizio impianti distributivi previo il versamento, da parte del richiedente, di un contributo ambientale in misura fissa pari ad euro settecentocinquanta in favore della Regione Campania.”

Note all’art. 2

Comma 1.

Legge Regionale 29 marzo 2006, n.6 : “Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”

Articolo 2: “ Definizioni”.

“1. Per rete si intende l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, gas di petrolio liquefatto - gpl - e metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, compresi quelli siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali e marini, gli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e sulle tangenziali con esclusione degli impianti utilizzati solo per gli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

2. Per carburanti per autotrazione si intendono i seguenti tipi di prodotti:

- a) benzine;
- b) gasolio;
- c) gpl;
- d) gas naturale - metano -;
- e) idrogeno;
- f) olio lubrificante;
- g) i biocarburanti previsti dalla direttiva n.2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 8 maggio 2003 ed ogni altro carburante per autotrazione autorizzato in conformità ai requisiti tecnici e fiscali in commercio.

3. Per impianto si intende il complesso commerciale unitario, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista e alle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.
4. Per erogatore si intende l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo misurando contemporaneamente i volumi ovvero le quantità trasferite. Esso è composto da:
- a) una pompa o un sistema di adduzione;
 - b) un contatore ed un misuratore;
 - c) una pistola con una valvola di intercettazione;
 - d) tubazioni di connessione;
 - e) dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero vapori di benzina di cui alla legge 4 novembre 1997, n. 413, e al decreto ministeriale 20 gennaio 1999, n. 76, limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli.
5. Per colonnina si intende l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori; per colonnina multidispenser si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti.
6. Per self-service pre-pagamento si intende il complesso di apparecchiature a lettura ottica di banconote ovvero di carte di credito per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.
7. Per self-service post-pagamento si intende il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore del carburante da parte di apposito incaricato con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.
8. Per impianto ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse senza limiti di capacità ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, e destinate al rifornimento esclusivo degli automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi, con esclusione delle amministrazioni dello Stato.
9. Per contenitore-distributore ad uso privato si intendono tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9.000 litri ubicate all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiale, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali e artigianali e destinate al rifornimento di macchine ed automezzi, non targati e non circolanti su strada, con carburanti liquidi di categoria C.
10. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto sono presi in considerazione i prodotti benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione sulla base dei dati risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dal competente Ufficio Tecnico di Finanza di seguito denominato UFT o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.”

Note all'art. 3

Comma 1.

Legge Regionale 29 marzo 2006, n.6 già citata nella nota all'articolo 2.

Decreto del ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444 : “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.”

Articolo 2: “Zone territoriali omogenee”.

“Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

- A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
- C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
- D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
- F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale”.

Comma 2.

Legge Regionale 29 marzo 2006, n.6 già citata nella nota all'articolo 2

Note all'art. 4

Comma 1, lettera b)

Legge Regionale 29 marzo 2006, n. 6 già citata nella nota all'articolo 2.

Articolo 9: “Installazione ed esercizio di nuovi impianti stradali”.

“1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione e del permesso di costruire del comune in cui l'attività è esercitata.

2. L'autorizzazione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 10.

3. I progetti relativi agli impianti di distribuzione sono conformi alla normativa in materia urbanistica, fiscale, sicurezza ambientale e stradale, di beni artistici, storici e paesaggistici, sicurezza sociale e prevenzione incendi nonché alle norme regionali in materia di distribuzione dei carburanti.

4. La domanda di autorizzazione e del permesso di costruire si considera accolta se il diniego non è comunicato al richiedente entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il comune, ricevuta la domanda di autorizzazione e di permesso di costruire, comunica al richiedente il nome del responsabile del procedimento e indica, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della domanda, i documenti che, eventualmente, devono essere integrati o regolarizzati. La richiesta di integrazione o regolarizzazione documentale è posta in essere per una sola volta e sospende il termine di novanta giorni che decorre ex novo dal momento della integrazione o regolarizzazione. Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il richiedente comunica al comune e alla Regione l'inizio dei lavori che avviene entro venti giorni, fatti salvi i poteri sindacali di cui al decreto legislativo n. 32/1998, articolo 1, comma 3, afferente l'assenso illegittimamente formatosi.

5. I nuovi impianti sono dotati di autonomi servizi per l'auto e per l'automobilista e di autonome attività commerciali integrative nel rispetto delle distanze, delle superfici, degli indici di edificabilità e degli ulteriori criteri e parametri definiti dal regolamento.

6. Per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, e della legge 5 marzo 2001, n. 57, le autorizzazioni all'esercizio, stante la peculiarità di questo settore, sono

rilasciate in deroga ai piani comunali ed ai criteri regionali in materia. Tali autorizzazioni in deroga sono estese integralmente anche agli impianti di distribuzione carburanti esistenti, sono legate strettamente all'impianto e non possono essere cedute separatamente da quelle relative all'esercizio dell'attività di erogazione dei carburanti.

7. La Regione può stabilire, con il regolamento, altri requisiti ed eventuali ulteriori attività integrative.”

Note all'art. 5

Commi 1 e 2.

Legge Regionale 29 marzo 2006, n.6 già citata nella nota all'articolo 2.

Articolo 9 già citato nella nota all'articolo 4.

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: “Nuovo codice della strada”.

Articolo 3: “Definizioni stradali e di traffico”.

Comma 1, n.8 : “8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”.

Note all'art. 6

Comma 1.

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 già citato nella nota all'articolo 5

Articolo 24 : “Pertinenze delle strade”.

Comma 4 : “4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità”

Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 : “ Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.

Articolo 61: “(Art. 24 Cod. Str.) Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti”.

“1. Le aree di servizio relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del codice, destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità suddette, con i distributori di carburante, le officine meccaniche ed eventualmente di lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti .

2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui all'articolo 13 del codice, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato, fatte salve le norme di settore vigenti .

3. Sulle strade di tipo E ed F in ambito urbano gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale”.

Comma 2.

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 già citato nella nota all'articolo 5.

Articolo 13 : “Norme per la costruzione e la gestione delle strade”.

Comma 5 : “5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.”

Articolo 22: “Accessi e diramazioni”.

“1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.

6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.

7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.

8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.

9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159 .”

Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 già citato nella nota al comma 1.

Articolo 44 : “(Art. 22 Cod. Str.) Accessi in generale”

“1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:

a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;

b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati”

Articolo 45 : “(Art. 22 Cod. Str.) Accessi alle strade extraurbane”.

“1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.

2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati [a livelli sfalsati] ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi .

3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.

4. Le strade extraurbane principali [e secondarie] di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada .

5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata .

6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.

7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.

8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.

9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso .

10. È consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto”.

Articolo 60: “(Art. 24 Cod. Str.) Ubicazione delle pertinenze di servizio”.

“1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24, comma 4, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico. Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti .

2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all'articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree (predisposte a cura dell'ente proprietario della strada), comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli.

3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico.

4. Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del codice, in conformità con le specifiche norme di settore vigenti”

Articolo 61 già citato nella nota al comma 1.

Comma 3.

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 già citato nella nota all'articolo 5.

Articolo 13, comma 5 già citati nella nota al comma 2.

Note all'art. 7

Comma 1.

Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32: “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

Articolo 3: “Norme transitorie”.

Comma 9 :“9. Le regioni, sentite le commissioni consultive, ove istituite, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di emanare le ulteriori disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e all'articolo 4”.

Note all'art. 9

Comma 1.

Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata nella nota all'articolo 1.

Articolo 1, comma 262 già citato nella nota all'articolo 1.

Comma 2.

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

Articolo 83-bis: “Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi “

“1 L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.

2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti, sono sottoposti al parere preventivo della predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in vigore. Tali accordi possono altresì prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, per i quali è possibile derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonché alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle disposizioni in materia di azione diretta.

4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori trenta giorni l'Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo e ferma restando la possibilità di deroga con gli accordi di cui al comma 4.

4-ter Qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel comma 4 o, in alternativa, nel comma 4-bis, l'azione del vettore nei confronti del mittente per il

pagamento della differenza si prescrive entro il termine di un anno, decorrente dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari, conclusi ai sensi del comma 4.

4-quater. In deroga a quanto previsto nei commi 4 e 4-bis, l'importo del corrispettivo a favore del vettore per le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è rimesso all'autonomia negoziale delle parti, ove le suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di cento chilometri giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore, conclusi ai sensi del comma 4.

4-quinquies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. (518)

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.

6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.

7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2.

8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto.

9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi

dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.

10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza.

11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data.

12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.

13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14.

13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada.

14. Ferme restando le sanzioni previste dall' articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall' articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis consegue la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico. Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse.

16. Non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico.

17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali,

relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione.

19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea».

20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse.

21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all'imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.

24. Abrogato

25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza .

26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni .

27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29 .

28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.

31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea”.

Legge Regionale 15 marzo 2011, n. 4 già citata nella nota all'articolo 1.

Articolo 1, comma 262 già citato nella nota all'articolo 1.

Legge Regionale 29 marzo 2006, n. 6 già citata nella nota all'articolo 2.

Articolo 9 già citato nella nota all'articolo 4.

Comma 3.

Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98: “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

Articolo 28: “Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti”.

Commi 5, 6, 7: “5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

6. Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.

7 Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente

assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.”

Note all'art. 10

Comma 1.

Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 già citato nella nota all'articolo 7.

Articolo 2: “Competenze comunali e regionali”.

“1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti .

1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A .

2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza che i comuni abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il termine di centoventi giorni .

2-bis. Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, già tacitamente assentita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e ciò sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda .

3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni.

4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle domande.”

Comma 2.

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 già citato nella nota all'articolo 5.

Note all'art. 12**Comma 2.**

Legge Regionale 29 marzo 2006, n. 6 già citata nella nota all'articolo 2.

Articolo 7: "Regolamento di attuazione".

"1. La Regione Campania, sentita la commissione di cui all'articolo 4, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previ pareri favorevoli delle commissioni consiliari permanenti competenti in materia di enti locali, rapporti con la CE, bilancio e finanza, settori produttivi, adotta il relativo regolamento attuativo di seguito denominato "regolamento" contenente:

- a) l'individuazione dei bacini di utenza anche non contigui, a garanzia di una articolata ed equilibrata presenza del servizio di distribuzione carburanti sul territorio regionale;
- b) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità degli impianti finalizzati al processo di sviluppo del non oil;
- c) l'individuazione della tipologia del bacino in relazione al numero degli impianti ivi presenti e ad altri elementi di valutazione;
- d) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti da installare nelle medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sulla rete;
- e) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità assoluta e relativa di cui all'allegato del decreto ministeriale 31 ottobre 2001, ivi compresi i termini, le modalità e i criteri di adeguamento delle incompatibilità relative, applicabili in caso di inerzia di cui all'articolo 8, comma 6;
- f) la fissazione su base regionale, dell'articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate, secondo le caratteristiche ed esigenze del territorio;
- g) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo sugli impianti delle autonome attività commerciali integrative, di somministrazione alimenti e bevande e di altri autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche in deroga ai contingentamenti previsti dai piani comunali e dai criteri regionali in materia;
- h) le procedure amministrative per il rilascio dei provvedimenti necessari per l'installazione o la modifica degli impianti di distribuzione carburanti stradali ed autostradali per autotrazione;
- i) le disposizioni necessarie per dare piena attuazione alla presente legge".

Decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 : "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Comma 3.

Legge Regionale 29 marzo 2006, n. 6 già citata nella nota all'articolo 2.

Articolo 7 già citato al comma precedente.

Articolo 9 già citato nella nota all'articolo 4.

Note all'art. 13**Comma 1.**

Legge Regionale 29 marzo 2006, n. 6 già citata nella nota all'articolo 2.

Articolo 9 già citato nella nota all'articolo 4.

Comma 2.

Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 già citato nella nota all'articolo 9.

Articolo 28 già citato nella nota all'articolo 9.

Comma 8: “8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:

- a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;
- c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.”

Legge 25 agosto 1991, n. 287: “Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”.

Articolo 5: “Tipologia degli esercizi”.

Comma 1: “1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi simili;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.”

Note all'art. 17

Comma 2.

Legge Regionale 29 marzo 2006, n.6 già citata nella nota all'articolo 2

Articolo 4: “Commissione consultiva regionale carburanti”.

“1. È istituita presso la Giunta regionale - settore sviluppo e promozione delle attività commerciali - la commissione consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione carburanti.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:

- a) l'assessore della Giunta regionale preposto al settore sviluppo e promozione delle attività commerciali, o suo delegato, che la presiede;
- b) il dirigente del settore sviluppo e promozione delle attività commerciali o suo delegato;
- c) il rappresentante dell'unione petrolifera o suo delegato;
- d) il rappresentante dell'Assopetroli o suo delegato;
- e) il rappresentante del consorzio Grandi Reti o suo delegato;
- f) il rappresentante dell'Associazione Nazionale Distributori Stradali GPL autotrazione - DI.STRA.GAS. - o suo delegato;
- g) il rappresentante del consorzio Ecogas o suo delegato;
- h) il rappresentante dell'Assogasliquidi o suo delegato;

- i) il rappresentante della Federmetano o suo delegato;
 - l) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale o loro delegati;
 - m) il rappresentante dell'Anci o suo delegato;
 - n) cinque esperti del settore.
3. Esercita le mansioni di segretario un funzionario della struttura regionale in materia di carburanti.
4. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale al ramo, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed organizzazioni rappresentate. La mancata designazione di alcuni rappresentanti non impedisce la costituzione della commissione se sono nominati la metà più uno dei suoi componenti. Essa dura in carica cinque anni.
5. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è inviata ai componenti della commissione almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.
6. Ai componenti ed al segretario della commissione è corrisposto un gettone di presenza determinato ai sensi della Delib.G.R. 31 ottobre 2002, n. 5264.
7. Le sedute sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti. Il componente che, senza nessuna giustificazione, si assenta per tre volte consecutive decade di diritto ed è sostituito entro sessanta giorni con le stesse modalità di cui al comma 4.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.”

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 già citato nella nota all'articolo 9.

Note all'art. 20

Comma 1.

Legge Regionale 29 marzo 2006, n. 6 già citata nella nota all'articolo 2.

Articolo 4 già citato nella nota all'articolo 17.

Note all'art. 22

Comma 2.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269: “ Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione”.

Articolo 5: “Per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica, necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, il prefetto deve tener conto:

- a) della natura e della durata dell'attività precedentemente svolta nel settore della distribuzione di carburanti;*
- b) della disponibilità di mezzi finanziari adeguati alla importanza dell'impianto per il quale è chiesta la concessione;*
- c) della possibilità di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;*
- d) di ogni altro elemento idoneo a provare la capacità del richiedente di ben espletare il pubblico servizio.*

La capacità tecnico-organizzativa ed economica è presunta per i titoli di concessioni per il trattamento industriale degli olii minerali, per depositi costieri, per depositi interni di carburante per autotrazione nonché per impianti stradali con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.”

Articolo 6: “La domanda per chiedere la concessione deve essere presentata in carta bollata al prefetto competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al precedente art. 3.

Il richiedente deve:

- a) avere compiuto il 21° anno di età;
- b) essere cittadino italiano o ente italiano o degli altri Stati membri della Comunità economica europea oppure società avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

Nel caso in cui il richiedente sia una società o un ente, il requisito dell'età deve essere riferito al rappresentante legale.

La domanda deve indicare:

- 1) le generalità e il domicilio del richiedente e, se trattasi di ente o società, del suo legale rappresentante nonché per la società le indicazioni prescritte dall'articolo 2250, commi primo e secondo del codice civile;
- 2) la località in cui il richiedente intende installare l'impianto;
- 3) il proprietario del terreno su cui sarà installato l'impianto;
- 4) i carburanti per la cui distribuzione si chiede la concessione;
- 5) il numero, per ciascun prodotto, degli apparecchi automatici che si intendono installare nell'impianto;
- 6) il tipo degli apparecchi automatici da installare, specificando i relativi estremi di approvazione del Ministero dell'interno e dello ufficio di verifica metrica;
- 7) la capacità, in metri cubi, del serbatoio o dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici;
- 8) le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti o recipienti, che il richiedente intende detenere presso l'impianto.

Alla domanda devono essere uniti:

- 1) la documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;
- 2) l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la disponibilità del terreno sul quale intende installare l'impianto;
- 3) ogni documento idoneo a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, della capacità tecnico-organizzativa ed economica, tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 5.

Qualora il richiedente sia titolare di altra concessione per l'esercizio di impianto per la distribuzione automatica di carburanti deve dichiarare la quantità di carburanti venduti nell'anno precedente in tutti gli impianti per cui è in possesso di concessioni o autorizzazioni in tutto il territorio nazionale. Deve dichiarare, altresì, il numero degli impianti funzionanti di cui ha nella provincia la concessione o l'autorizzazione e la quantità di carburanti venduti presso tali impianti.”

Articolo 7: “La concessione non può essere assentita, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro;

- 1) che siano stati dichiarati falliti;
- 2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due

anni, o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni.

3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

4) che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, condanne per violazioni costituenti delitti, a termini del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

L'accertamento dei requisiti di cui al primo comma è effettuato d'ufficio ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e dell'art. 606 del codice di procedura penale.”

Note all'art. 23

Comma 1.

Legge Regionale 29 marzo 2006, n.6 già citata nella nota all'articolo 2

Articolo 15 : “Commissioni di collaudo”.

“1. Il collaudo dei nuovi impianti, successivamente all'ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta degli interessati alla Regione ed al comune competente per territorio.

2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione costituita da:

- a) un dirigente, o un funzionario delegato, dell'ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che la presiede;
- b) un rappresentante dell'UTF competente per territorio;
- c) un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;
- d) un funzionario del comune dell'ufficio competente;
- e) un funzionario regionale che svolge le funzioni di segretario.

3. La Regione convoca la commissione di collaudo entro e non oltre centoventi giorni a decorrere dalla richiesta di cui al comma 1, alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione petrolifera.

4. La commissione accerta:

- a) l'esistenza di un atto di autorizzazione all'esercizio dell'impianto i cui estremi sono annotati nel verbale di collaudo;
- b) l'esistenza di permesso di costruire per la esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'impianto;
- c) la funzionalità dell'impianto;
- d) l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza antincendio;
- e) l'esistenza di certificazione attestante l'idoneità sanitaria;
- f) l'esistenza di certificazione attestante la conformità ambientale;
- g) l'idoneità fiscale delle attrezzature installate;
- h) la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato;
- i) la conformità dell'impianto alle norme di cui alla presente legge ed al regolamento.

5. Se sono accertate irregolarità, la commissione assegna un termine per provvedere alla loro eliminazione, attestata da perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato; se è necessario la commissione dispone la rinnovazione del collaudo.

6. Ai singoli componenti la commissione ed al segretario spetta un compenso il cui importo e le modalità di pagamento sono stabilite nel regolamento. Gli oneri del collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

7. Per gli impianti già installati e funzionanti, il collaudo è obbligatorio per i seguenti interventi:

- a) aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
- b) sostituzione ovvero cambio di posizionamento di uno o più serbatoi;

- c) variazione del numero dei serbatoi;
 - d) variazione del numero ovvero della tipologia delle colonnine per prodotti già erogati. Gli interventi non soggetti a collaudo sono realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza antincendio, fiscali, sanitarie ed ambientali documentati da una perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere alla Regione, al comune, all'UFT ed al comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio.
8. Con riferimento a tutti gli interventi sugli impianti, sono fatti salvi i collaudi a cura delle amministrazioni interessate, se richiesti dalle specifiche norme di settore.
9. Il collaudo di tutti gli impianti è effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.”

Articolo 23 : “Collaudo.”

- “1. La commissione di collaudo, costituita ai sensi dell'articolo 15, effettua il collaudo entro sessanta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda del rilascio di nuova concessione, di autorizzazione al potenziamento, di modifica e di rinnovo della concessione.
2. In attesa del collaudo e su richiesta del concessionario la Regione può autorizzare l'esercizio provvisorio di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 articolo 10, comma 1, per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili previa presentazione di apposita documentazione stabilita dal regolamento.
3. L'attivazione dell'impianto antecedentemente all'effettuazione del collaudo o in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita all'articolo 28.”

Note all'art. 24

Commi 1 e 2.

Legge Regionale 29 marzo 2006, n. 6 già citata nella nota all'articolo 2.

Articolo 28: “Sanzioni”.

- “1. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che:
- a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione e conseguente collaudo;
 - b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburanti a terzi;
 - c) attiva un contenitore-distributore mobile senza la prescritta comunicazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, l'attività dell'impianto è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione. Se mancano i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.
3. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 colui che:
- a) effettua le modifiche in violazione dell'articolo 13, comma 3;
 - b) non utilizza le parti modificate dell'impianto se trattasi di gpl o metano entro il termine fissato nell'autorizzazione;
 - c) rifornisce utenti provvisti di recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza;
 - d) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;
 - e) non espone e non pubblicizza, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati, da definirsi con modalità che garantiscono una corretta e trasparente informazione per l'utente.

4. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 colui che non rispetta l'obbligo dell'esclusivo rifornimento a natanti o aeromobili in un impianto adibito al rifornimento degli stessi.
5. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 colui che:
- a) presenta domanda di rinnovo della concessione per un impianto autostradale successivamente al termine indicato all'articolo 22, ma entro la data di scadenza della concessione;
 - b) attiva l'impianto autostradale antecedentemente all'effettuazione del collaudo o in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecunarie previste ai commi 1, 2, 3, 4 spettano al comune ove è installato l'impianto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative pecunarie previste al comma 5 spettano alla Regione Campania.
8. Le modalità di pagamento delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché ogni altra disposizione necessaria al fine di dare attuazione alle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, sono indicate nel regolamento.”

Note all'art. 25

Comma 1.

Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 già citato nella nota all'articolo 9.

Articolo 28 già citato nella nota all'articolo 9.

Comma 3: “3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.”

Decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001 : “Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.”

Note all'art. 26

Comma 2

Legge Regionale 29 marzo 2006, n.6 già citata nella nota all'articolo 2.

Articolo 24: “Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato”.

“1. L'autorizzazione per la installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 e dal regolamento, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela ambientale. La corretta realizzazione dell'impianto è certificata da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 15.

2. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto degli automezzi indicati dal richiedente. È vietata la cessione di carburante a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. I titolari degli impianti ad uso privato trasmettono alla ditta, alla quale chiedono il rifornimento di carburante, copia della autorizzazione rilasciata dal comune per l'esercizio dell'impianto stesso.

3. La richiesta di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto ad uso privato è corredata di autocertificazione attestante la necessità del rifornimento diretto ed esclusivo degli

automezzi indicati dal richiedente, secondo le modalità indicate dal regolamento. Le autorizzazioni sono subordinate alla verifica della reale e comprovata necessità, quale il congruo numero di automezzi intestati al richiedente. Nel caso di cantieri, le autorizzazioni sono rilasciate per il tempo necessario al completamento di eventuali lavori o costruzioni che utilizzano macchine di movimento terra o motori fissi quali gruppi elettrogeni o battipalo. La Regione svolge un'azione di monitoraggio relativa alle autorizzazioni ed, annualmente, informa la commissione di cui all'articolo 4.

4. Gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale, chiedono l'autorizzazione al comune entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, l'impianto è chiuso ed il titolare dell'impresa sanzionato secondo quanto previsto all'articolo 28. Le modifiche di un impianto ad uso privato compatibili con la specificità dell'impianto stesso sono soggette a quanto previsto all'articolo 13, comma 3.

5. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato è soggetta a comunicazione al comune attestante il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Le modalità ed i termini per la presentazione della comunicazione sono stabiliti dal comune.

6. Il rifornimento di carburanti per i veicoli sottoindicati, a mezzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato, è comunicato al comune con autocertificazione attestante la necessità di attivazione dei contenitori-distributori mobili, nonché il rispetto delle norme di sicurezza:

- a) macchine operatrici non targate e non circolanti su strada;
- b) automezzi, all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili.”

Articolo 28 già citato nella nota all'articolo 24.